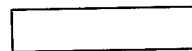


ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BULLI - ESENTE



15 APR. 2013

Oggetto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 21447/2008

Cron. 9076

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Rel. Presidente - Ud. 05/03/2013

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere - PU

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere -

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21447-2008 proposto da:

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI
PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato
LUCIANI MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

2013

775

- **ricorrente** -**contro**

SL

elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINIA 4, presso lo studio
dell'avvocato CLAUDIO FANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MACCONE FEDERICO,
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 793/2007 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 24/08/2008 r.g.n. 3/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

udito l'Avvocato LUCIANI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per per il
rigetto del ricorso.

**CASSAZIONE** *net*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dell'Ingegnere SL, proposta nei confronti della INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti - avente ad oggetto l'accertamento della non *debenza* alla Cassa convenuta dei contributi previdenziali relativi agli anni 1997-2000 con condanna della stessa a restituire la somma versata a tale titolo e tanto sul presupposto che, nel periodo in questione, esso ricorrente aveva svolto attività di Amministratore di società immobiliare e di condominio essendo iscritto per tale attività alla Gestione separata INPS.

Con la medesima sentenza la predetta Corte respingeva, altresì, la domanda riconvenzionale dell'INARCASSA per il pagamento dei contributi relativi agli anni 1999-2000.

La Corte del merito poneva a base del *decisum* il rilievo fondato secondo il quale l'art. 21 Legge 24 novembre 1981 n. 689 andava interpretato nel senso che la norma si riferiva all'attività professionale tipica degli ingegneri ed architetti, e cioè a quella riservata agli iscritti al relativo albo. Pertanto, secondo la Corte del merito, poiché a fronte dell'allegazione, da parte del S dello svolgimento di un'attività non riservata, nulla aveva allegato e provato l'INARCASSA in senso contrario, ne conseguiva la fondatezza della domanda del S e l'infondatezza di quella riconvenzionale.



Avverso questa sentenza l'INARCASSA ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura, illustrata da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata che deposita memoria ex art. 378 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo l'INARCASSA, deduce, ex art. 360, 1° comma, n.3 e 5, violazione degli artt. 21 Legge 3 gennaio 1981 n.6, 51 e 52 RD 23 ottobre 1925 n. 2537, dell'Allegato alla Legge 2 marzo 1949 n.143.

Dopo aver evocato la tendenza espansiva del dominio delle varie professioni, la parte ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "se, in presenza delle circostanze cui l'art. 21, comma 6, L. 3 gennaio 1981, n.6 riconnette la presunzione legale di esercizio continuativo dell'attività professionale d'ingegnere, la semplice affermazione di aver svolto attività pretesamente estranea alla professione d'ingegnere, in mancanza di qualsiasi prova circa il contenuto concreto delle attività svolte, sia sufficiente ad escludere l'obbligo d'iscrizione e contribuzione a IANRCASSA.

Il ricorso è fondato nel senso di seguito indicato.

Preliminare è la questione dell'estensione del dominio delle libere professioni, rispetto ai confini definiti dalle denunciate norme di legge, ovverosia se il requisito della libera professione è collegato alla sola potenzialità dell'attività intellettuale, ovvero richiede



l'effettività della pratica professionale (ovviamente corrispondente all'oggetto della cassa professionale).

Su tale specifica problematica vi è contrasto, nella sezione lavoro della Cassazione, segnato dalla recente sentenza del 29 agosto 2012 n.14684 la quale, affermando, nel richiamarsi a Cass. 25 ottobre 2004 n. 20670, che "in tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività", ha ribaltato il precedente orientamento di questa Corte di cui, da ultimo, è espressione l'ordinanza 26 gennaio 2012 n.1139 per la quale l'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, pone l'obbligo di iscrizione solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537.

Ritiene questo Collegio di dover dare continuità giuridica al primo dei richiamati orientamenti espressi da questa Corte dovendosi condividere l'asserzione secondo la quale il concetto di "esercizio della professione" deve essere inteso in senso dinamico e non statico in quanto è innegabile che l'evoluzione imposta dalle accentuate dinamiche della odierna realtà economica-sociale ha portato inevitabilmente all'estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale di ciascuna



categoria sì che in essa vanno comprese, altresì, tutte quelle attività che, comunque, abbiano un nesso con la specifica cultura tecnica della singola professione, e specificamente con la professione d'ingegnere.

In altri termini, e rinviando a quanto rimarcato dalla citata sentenza del 29 agosto 2012 n.14684, deve ritenersi che rientrano nell'attività professionale di ciascuna professione l'assolvimento di tutti quei compiti nei quali il professionista si avvale anche, sia pure non esclusivamente, della sua specifica competenza tecnica e, quindi, sia in fatto, strettamente collegata alle sue cognizioni tecnico-scientifiche.

Non è, quindi, corretta la sentenza impugnata che sulla base di una interpretazione statica della nozione di attività professionale ha deciso la controversia in ragione della mera allegazione da parte dell'Ingegnere S di un attività non rientrante in quelle tipicamente riservate alla professione d'ingegnere, senza svolgere al riguardo, alcuna indagine, pur nell'ambito dei fatti dedotti dallo stesso S che ne ha sostenuto la estraneità, circa l'eventuale connessione di siffatta attività con quella riservata alla categoria professionale di appartenenza.

In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano



in diversa composizione..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2013

Il Presidente est.

Dott. Giuseppe Napoletano

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi,

15 APR 2013

IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci